



Via di Torre Argentina 76, 00186 Roma  
Tel. 06689791 - Fax: 0668805396

Carissimo/a

siamo finalmente in grado di inviarti tutta la documentazione necessaria per presentare sia l'istanza al Magistrato di Sorveglianza sia il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sarai tu a scegliere se presentare entrambe – cioè prima l'istanza e successivamente (decorsi 30 giorni) il Ricorso – o se fare direttamente ricorso alla Corte Europea di Strasburgo.

Ti chiediamo scusa per il ritardo, ma abbiamo dovuto mettere a punto i contenuti per rendere più incisiva l'iniziativa alla luce di alcune "contromisure" messe in atto dal Dipartimento per scongiurare una possibile "valanga" di ricorsi.

In allegato a questa lettera ti mandiamo, quindi, le due tipologie di formulario: A) per l'istanza al Magistrato di Sorveglianza con allegata una "Nota Informativa" ai fini della scelta della procedura da seguire; B) per il Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo completo della "Nota Esplicativa" che ti aiuterà nella compilazione dello stesso. Tieni presente, infatti, che, il ricorso alla Corte **sarà esaminato sulla base del formulario che ti alleghiamo; non saranno validi eventuali modelli da te compilati**. È pertanto della massima importanza **che (lo stesso formulario) venga compilato in modo preciso ed esauriente, rispettando quanto descritto nella suddetta "Nota Esplicativa"**.

**Nel caso in cui tu non possa nominare per questo ricorso il tuo avvocato di fiducia** (il nome e l'indirizzo va indicato nell'apposito spazio del ricorso), puoi indicare uno degli avvocati del **COMITATO RADICALE PER LA GIUSTIZIA PIERO CALAMANDREI** che svolgerà la sua prestazione a titolo gratuito:

- Avv. Gian Domenico Caiazza, Viale Cola di Rienzo 111, 00192 ROMA – fax 06 3215057
- Avv. Giuseppe Rossodivita, Via R. Grazioli Lante 5, 00195 ROMA – fax 06 45481807
- Avv. Alessandro Gerardi, Viale del lavoro 31, CIAMPINO (RM) – fax 06 79329539
- Avv. Mauro Fonzo, Corso Cavour 84, 06034 FOLIGNO (PG) – fax 0742 340038
- Avv. Flavia Urciuoli, Viale Cola di Rienzo 111, 00192 ROMA – fax 06 3215057
- Avv. Michele Capano, Via C. D. Fiore 36, 84132 SALERNO - fax 089 3867753
- Avv. Deborah Cianfanelli, "Defilippi & Associati", Via Severino Ferrari 4, 19124 LA SPEZIA Fax 0187 575012

Ti ricordiamo che dovrai spedire sia l'Istanza (Formulario A) – qualora tu decidessi di inviarla - sia il Ricorso (Formulario B), seguendo le indicazioni riportate nelle "Note" che troverai allegate ai rispettivi formulari, ricordandoti di fare una duplice copia di tutto il materiale spedito (sia al Magistrato che alla Corte): una copia la tratterrai per inserirla nel tuo fascicolo personale, l'altra dovrai inviarla al COMITATO RADICALE PER LA GIUSTIZIA PIERO CALAMANDREI – Via di Torre Argentina 76 – 00186 ROMA.

Tieni presente che quanto agli spazi minimi che ogni detenuto deve vedersi assegnati secondo la Corte, questi sono di almeno 7 mq per le celle singole e almeno 3mq per le celle con più di un detenuto. Ai fini dell'accoglimento del ricorso però contano molto altri parametri, come il tempo quotidiano che un detenuto è costretto a passare in cella, l'accesso alla luce e all'aria (ampiezza delle finestre), e il WC che deve essere separato dalla cella stessa per assicurare un minimo di privacy.

Rendere aderenti le carceri italiane al dettato costituzionale secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato è un atto di giustizia che deve essere compiuto.

Infine, volevamo farti sapere che, con Marco Pannella, stiamo proseguendo e rilanciando la lotta per l'Amnistia. Per questo ti alleghiamo anche un articolo che Marco ha scritto per il quotidiano L'Altro.

Ti auguriamo ogni bene

Mario Staderini

Rita Bernardini

Giuseppe Rossodivita

LE IDEE **Contro l'amnistia di classe****CONTRO L'AMNISTIA PER I SOLI RICCHI**

# Giustizia di regime

■ Marco Pannella

«Quello che di impressionante vi è da sottolineare immediatamente all'attenzione di tutti voi è la mole dei procedimenti pendenti, cioè, detto in termini più diretti, dell'arretrato o meglio ancora del debito giudiziario dello Stato nei confronti dei cittadini: 5 milioni 425mila i procedimenti civili, 3 milioni 262mila quelli penali (che arrivano a 5 milioni con i procedimenti pendenti nei confronti di ignoti, ndr). Ma il vero dramma è che il sistema non solo non riesce a smaltire questo spaventoso arretrato, ma arranca faticosamente, senza riuscire neppure a eliminare un numero pari ai sopravvenuti, così alimentando ulteriormente il deficit di efficienza del sistema». Povero, caro ministro Alfano. Lui così equilibrato, moderato e misurato, quando riferisce alla Camera sullo stato della Giustizia sembra quasi un radicale.

SEGUE A PAGINA 10

SEGUE DALLA PRIMA

E' costretto dalla dura eloquenza delle cifre ad assumere il nostro lessico, notoriamente eccessivo: "impressionante", "vero dramma", "spaventoso arretrato" e via esagerando. Addirittura parla di "debito giudiziario dello Stato" e dice bene. Si tratta dello stesso Stato nel quale ogni neonato che viene alla luce, ha già sulle spalle un debito di poco meno di trentamila euro. In vent'anni, ciascun itafiano si trova a dover pagare 300mila euro di interessi su quello stesso debito. Resta solo il dubbio se chiamare tutto ciò "fallimento" oppure "bancarotta fraudolenta".

Lo stesso vale per il debito giudiziario. Sommando civile (con tutte le nefaste conseguenze che esso provoca per l'economia, le imprese e le famiglie) e penale, l'arretrato dei processi arriverà presto alla cifra iperbolica di 11 milioni di procedimenti pendenti. I dati ufficiali sulle prescrizioni dicono che sono almeno due milioni, nell'arco di un decennio, coloro che hanno goduto di questa speciale "amnistia di Regime". Se poi si aggiungono quelle del ventennio precedente, si deve arrivare almeno alla cifra record, rispetto a qualsiasi amnistia, di 5 milioni di prescrizioni.

Però Di Pietro dice che no, l'amnistia "non serve" perché bisogna prendere "il toro per le corna, cioè costruire più penitenziari". E aggiunge che "i detenuti devono stare dentro, per non farli tornare a delinquere". Complimenti

Tonino! Intanto i ladri, gli assassini, i corrotti se ne vanno liberi e i loro reati rimasti impuniti, grazie alla prescrizione, cioè all'amnistia più sporca, vergognosa e corrotta prodotta strutturalmente e meditatamente dal Regime, abisso di infamia anche se confrontato con quello precedente, fascista.

Esistono dunque, caro Tonino, caro Alfano, due "amnistie". La nostra proposta, fondata sul diritto e finalizzata a una grande riforma della Giustizia, mai concessa, rifiutata da eredi comunisti, dal Regime - al solito con loro; e quella imperante, imposta a un popolo martirizzato e oppresso, clandestina, strisciante, di massa e di classe prodotta dalla seconda Partitocrazia, quella che ha sostituito la fascista. Noi Radicali vogliamo una linea chiara e ufficiale di politica giudiziaria, per stabilire i reati da amnistiare; loro optano per questa "amnistia" anonima, banale come il male totalitario, illegale, l'assassinio di Stato chiamata prescrizione, affinché faccia liberamente il suo corso, devastando la Giustizia e lo Stato di diritto, i tribunali e le carceri, le famiglie e le vite.

Del resto, di che stupirsi? Tutto questo è avvenuto, avviene ma non dovrà più avvenire, peggiorando il fascismo in tutti i settori della vita politica e civile, nel vissuto di un popolo. In particolare in campo giudiziario, con la distruzione della Giustizia, che mai in questo paese aveva raggiunto questi livelli di inciviltà e di barbarie.



## NOTA INFORMATIVA

E' doveroso informarLa che di recente la Corte Costituzionale ha, seppur in via incidentale, chiarito che le decisioni del Magistrato di Sorveglianza sono vincolanti per il DAP, che, conseguentemente, ha l'obbligo di darne immediata applicazione.

Tale nuova situazione potrebbe far configurare l'istanza al Magistrato di Sorveglianza quale rimedio interno da esperire preliminarmente, a pena di inammissibilità del ricorso alla Corte di Strasburgo.

Per dovere di completezza, Le facciamo comunque presente che la presentazione dell'Istanza al Magistrato di Sorveglianza *potrebbe* comportare il Suo trasferimento in un Istituto fornito di celle più spaziose.

### Si rimette, quindi, a Lei la decisione se:

- Preliminarmente, inoltrare l'Istanza al Magistrato di Sorveglianza competente (formulario A) e, **successivamente**, decorsi 30 giorni senza aver ricevuto risposta, presentare il ricorso alla Corte di Strasburgo (formulario B), secondo le modalità indicate nella "nota esplicativa" allegata allo stesso Ricorso.

### oppure:

- prediligere la strada diretta del ricorso alla Corte di Strasburgo mediante l'apposito formulario di ricorso (formulario B), tenendo presenti le suddette osservazioni della Corte Costituzionale.

**N.B.** Le ricordiamo che, laddove decidesse di inoltrare l'Istanza, dovrà farne duplice copia: l'originale dovrà spedirlo al Magistrato di Sorveglianza competente; una copia dovrà trattenerLa per inserirla nel Suo fascicolo personale; l'altra copia dovrà inviarla al COMITATO RADICALE PER LA GIUSTIZIA PIERO CALAMANDREI - Via di Torre Argentina 76 - 00186 Roma.

Tale "Nota" ha solo valore informativo, non dovrà essere spedita insieme al Formulario per l'Istanza al Magistrato di Sorveglianza.

Al Magistrato di Sorveglianza di _____	
Al Direttore dell'Istituto Penitenziario di _____	
Il sottoscritto (nome e cognome) _____	
nato a _____	il _____
attualmente detenuto presso l'istituto Penitenziario di _____	
in esecuzione di una pena definitiva di anni _____ e mesi _____ fine pena (anno e mese) _____	
oppure:	
in esecuzione di misura cautelare eseguita in data _____	
attualmente è ristretto nella sezione _____	in una cella di mq _____
unitamente ad altre _____ persone;	disponendo di uno spazio individuale di mq _____;
il sottoscritto trascorre in cella, ogni giorno, mediamente, _____ ore;	
<b>CONSIDERATO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>quanto alle caratteristiche dei locali in cui i detenuti devono soggiornare ed alle condizioni della detenzione, gli artt. 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, gli articoli 6 e 7 del decreto presidenziale n. 230 del 30 giugno 2000, nonché l'articolo 18 delle Norme penitenziarie europee, adottate con raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>che l'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, così come applicato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha più volte ricordato (casi Saadi c. Italia, sentenza del 28 febbraio 2008 e Labita c. Italia, sentenza del 6 aprile 2000) consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima, imponendo allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all'interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato (Kudla c. Polonia, sentenza di Grande Camera del 26 ottobre 2000);</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>che il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, ha fissato a 7 mq per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione;</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• che di tali norme la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fatto pratica applicazione in numerose sentenze, affermando in particolare che in taluni casi la mancanza di spazio personale per i detenuti, (meno di 3 metri quadrati) giustifica, di per sé, la constatazione della violazione dell'articolo 3 della Convenzione (Aleksandr Makarov c. Russia, n. 15217/07, 12 marzo 2009; Lind c. Russia, n. 25664/05, 6 dicembre 2007; Kantyrev c. Russia, n. 37213/02; Andrei Frolov c. Russia, n. 205/02, 29 marzo 2007; Labzov c. Russia, n. 62208/00, 16 giugno 2005, Mayzit c. Russia, n. 63378/00, gennaio 2005), mentre in altri casi ha rilevato che per il rispetto dell'art. 3 della Convenzione dovevano essere presi in considerazione altri aspetti delle condizioni di detenzione quali, ad esempio, la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l'areazione disponibile, l'accesso alla luce naturale e all'aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base;</li> <li>• da ultimo, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è intervenuta con sentenza di condanna anche nei confronti dello Stato Italiano, con sentenza del 16 luglio 2009 (SULEJMANOVIC c. Italia - ricorso n. 22635/03) con la quale ha affermato la violazione dell'art. 3 della Convenzione in caso analogo a quello dell'odierno istante.</li> </ul>	
Per tutto quanto premesso e considerato	
IL SOTTOSCRITTO	
CHIEDE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ che venga assegnato ad una cella, sufficientemente areata ed illuminata con luce naturale, in cui possa godere di un proprio spazio individuale di almeno 7 metri quadrati, con servizi igienici separati e tali da poterne usufruire al riparo dagli sguardi degli altri detenuti;</li> <li>▪ che venga autorizzato a permanere fuori dalla propria cella almeno per otto ore al giorno, potendo usufruire delle aree di socialità, del cortile del carcere e di qualunque altro spazio che non costringa la permanenza forzata in cella.</li> </ul>	
Data _____	firma _____

## “Nota Esplicativa” relativa alla compilazione e, successiva, spedizione del ricorso CEDU

Gentile Signore,

Le indicazioni che seguono sono destinate ad aiutarLa a compilare il formulario allegato, con il quale potrà presentare, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione, ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo.

Tali indicazioni vanno, pertanto, lette per intero con la massima attenzione prima di compilare il suddetto formulario di Ricorso.

Tenga presente che il ricorso alla Corte sarà esaminato sulla base del formulario allegato; non saranno validi eventuali modelli da Lei compilati su carta semplice.

Come potrà constatare, tale ricorso si suddivide in otto rubriche; alcune delle quali contenenti spazi vuoti che Lei sarà tenuto a riempire al fine di fornire tutti i dati richiesti dal Regolamento interno della Corte.

Troverà qui di seguito le indicazioni specifiche che si riferiscono a ciascuna rubrica.

- I. **LE PARTI:** Nel primo riquadro, negli appositi spazi, dovrà indicare i Suoi dati personali (Cognome, Nome, Sesso, Nazionalità, Professione, Data e Luogo di nascita, Domicilio, Numero di telefono ed Indirizzo attuale), mentre nel secondo dovrà specificare i dati del Suo Avvocato (Nome e Cognome, Indirizzo, Numero di telefono e/o fax).
- II. **ESPOSIZIONE DEI FATTI:** Il fatto lamentato va esposto in modo chiaro e dettagliato indicando, negli appositi spazi vuoti, in quale Casa Circondariale Lei è detenuto e da quale data. Successivamente dovrà specificare in quale Sezione dello stesso carcere si trova; i mq relativi alla Sua cella; il numero di persone con le quali è tenuto a dividere la stessa, nonché il numero di mq disponibili, per ognuno dei detenuti, all’interno della Sua cella. Ancora, deve essere indicata la dimensione della finestra (altezza, lunghezza) presente nella cella e il numero di ore che vengono trascorse all’interno della stessa. Infine dovrà specificare, barrando con la penna, se la Sua cella è dotata di servizi igienici personali.
- III. **ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL RICORRENTE NONCHE’ DELLE RELATIVE**

**ARGOMENTAZIONI:** In questa rubrica pre-compilata non dovrà aggiungere o specificare nulla.

**IV. ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ART.35 § DELLA CONVENZIONE:** In questa rubrica pre-compilata non dovrà aggiungere o specificare nulla.

**V. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO:** In questa rubrica pre-compilata non dovrà aggiungere o specificare nulla.

**VI. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA:** In questa rubrica non dovrà aggiungere o specificare nulla.

**VII. DOCUMENTI ALLEGATI:** Dovrà allegare, in copia, un Suo documento di riconoscimento ed il provvedimento in virtù del quale è stata disposta la Sua detenzione in carcere (es. ordine di esecuzione della pena definitiva)

**VIII. DICHIARAZIONE E FIRMA:** Dovrà apporre la data ed il luogo, oltre alla Sua firma leggibile.

Nell'ultima pagina del formulario di ricorso dovrà compilare la **Procura Speciale** apponendo, nel primo riquadro i Suo dati personali (Cognome e Nome, Luogo di nascita e data, indirizzo del domicilio), mentre nel secondo il nome, il cognome e l'indirizzo dello studio del Suo avvocato. **N.B. I dati del Suo Avvocato riportati nella Procura Speciale devono essere identici a quelli indicati nella prima pagina del ricorso (Vedi I. LE PARTI).** Alla fine del foglio va apposto, nuovamente, il luogo e la data, nonché la Sua firma leggibile.

**N.B.** Una volta compilate, negli appositi spazi vuoti, tutte le indicazioni richieste, del suddetto ricorso dovrà farne duplice copia: l'originale dovrà spedirLo per raccomandata con ricevuta di ritorno, al Cancelliere della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo al seguente indirizzo: **Cour européenne des Droits de l'Homme, Conseil de l' Europe, F - 67075 Strasbourg-Cedex ; una copia dovrà trattenerLa** per inserirla nel Suo fascicolo personale ; l'altra copia dovrà inviarLa al **COMITATO RADICALE PER LA GIUSTIZIA PIERO CALAMANDREI – Via di Torre Argentina 76 – 00186 ROMA.**

**Tale “Nota Esplicativa” ha solo valore informativo, non dovrà essere spedita insieme al Formulario di Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.**

# CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CONSIGLIO D'EUROPA  
STRASBURGO - FRANCIA

## RICORSO

Presentato in applicazione dell'art. 34 della Convenzione europea dei Diritti  
dell'Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte



**I. LE PARTI**

**A. IL/LA RICORRENTE:**

1. Cognome: \_\_\_\_\_ 2. Nome: \_\_\_\_\_

Sesso: \_\_\_\_\_

3. Nazionalità: \_\_\_\_\_

4. Professione: \_\_\_\_\_

5. Data e luogo di nascita: \_\_\_\_\_

6. Domicilio: \_\_\_\_\_

7. Tel \_\_\_\_\_

8. Indirizzo attuale : \_\_\_\_\_

***Rappresentato/a e difeso/a da***

9. Nome e cognome del rappresentante: \_\_\_\_\_

10. Professione del rappresentante: Avvocato

11. Indirizzo del rappresentante: \_\_\_\_\_

12. Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**B. L'ALTA PARTE CONTRAENTE:**

13. Repubblica Italiana

## II. ESPOSIZIONE DEI FATTI.

Il sottoscritto (nome e cognome) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ è detenuto a presso la Casa Circondariale di \_\_\_\_\_ dal (giorno/mese/anno) \_\_\_\_\_

Dal (giorno/mese/anno) \_\_\_\_\_ è ristretto nella sezione \_\_\_\_\_ in una cella di mq complessivi \_\_\_\_\_ da cui vanno sottratti mq \_\_\_\_\_ di mobilio e wc unitamente ad altri \_\_\_\_\_ detenuti e, pertanto, dispone personalmente di \_\_\_\_\_ mq di spazio individuale per la circolazione.

Nella cella l'istante trascorre, complessivamente, almeno \_\_\_\_\_ ore su 24, potendo uscire dalla stessa soltanto per un totale di \_\_\_\_\_ ore

La cella è dotata di servizi igienici

## III. ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL RICORRENTE NONCHÉ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.

Riguardo alle **caratteristiche dei locali** in cui i detenuti devono soggiornare ed alle condizioni della detenzione, si richiamano l'art. 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, gli articoli 6 e 7 del decreto presidenziale n. 230 del 30 giugno 2000, nonché l'articolo 18 delle Norme penitenziarie europee, adottate con raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Doveroso, e ugualmente indispensabile, appare il richiamo all'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, così come applicato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La CEDU ha, infatti, più volte ricordato (casi *Saadi c. Italia*, sentenza del 28 febbraio 2008 e *Labita c. Italia*, sentenza del 6 aprile 2000) che l'art. 3 consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima, imponendo allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all'interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle

necessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato (*Kudla c. Polonia*, sentenza di Grande Camera del 26 ottobre 2000).

Al riguardo, va tenuta presente anche la disposizione del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, il quale ha fissato a 7 m<sup>2</sup> per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione, oltre ai 2 m di distanza tra i muri, nonché, 2,50 m di distanza tra pavimento e soffitto.

**Di tali norme la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fatto pratica applicazione in numerose sentenze, affermando in particolare che in taluni casi la mancanza di spazio personale per i detenuti, (meno di 3 metri quadrati) giustifica, di per sé, la constatazione della violazione dell'articolo 3 della Convenzione** (*Aleksandr Makarov c. Russia*, n. 15217/07, 12 marzo 2009; *Lind c. Russia*, n. 25664/05, 6 dicembre 2007; *Kantjrev c. Russia*, n. 37213/02; *Andreï Frolov c. Russia*, n. 205/02, 29 marzo 2007; *Labzov c. Russia*, n. 62208/00, 16 giugno 2005, *Mayzit c. Russia*, n. 63378/00, gennaio 2005), mentre in altri casi ha rilevato che per il rispetto dell'art. 3 della Convenzione devono essere presi in considerazione altri aspetti delle condizioni di detenzione quali, ad esempio, la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l'areazione disponibile, l'accesso alla luce naturale e all'aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

Da ultimo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è intervenuta con sentenza di condanna anche nei confronti dello Stato Italiano, con sentenza del 16 luglio 2009 (*SULEJMANOVIC c. Italia* - ricorso n. 22635/03) con la quale ha affermato la violazione dell'art. 3 della Convenzione in caso analogo a quello dell'odierno istante.

Al riguardo, proprio a seguito della condanna dello Stato Italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza del 16 luglio 2009 il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria della Repubblica Italiana con circolare del 25.8.2009 n. 0308424 invitava i provveditori Regionali a farsi garanti della corretta applicazione delle direttive impartite dalla Amministrazione Centrale aventi ad oggetto il rispetto degli standards minimi individuati dalla Corte in relazione alla ubicazione delle persone detenute.

#### IV. ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE.

16.-17.-18. Quanto alla condizione di ricevibilità relativa alla decisione interna definitiva, si rappresenta che rispetto alla specifica violazione dei diritti e delle libertà non sussiste nell'ordinamento interno, *ut supra* rappresentato, alcuna forma di tutela in via giudiziaria come implicitamente ribadito dalla citata circolare del 25.8.2009 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che attribuisce ai Provveditori Regionali nell'ambito delle responsabilità e delle attribuzioni proprie della funzione svolta, il ruolo di "garanti della corretta applicazione delle direttive impartite dalla Amministrazione Centrale seguendone e verificandone l'attuazione anche da parte delle strutture periferiche del distretto di competenza.

Pertanto, non è stato possibile adire alcuna autorità nazionale essendo assente nell'ordinamento interno qualsiasi strumento idoneo a tutelare, nella fattispecie in esame, le libertà e i diritti della cui violazione in codesta sede ci si duole.

#### V. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE.

Tutto ciò premesso,

- accertato che i fatti si sono svolti come indicato in narrativa nel paragrafo dedicato;
- verificato il rispetto delle condizioni di ricevibilità;
- fatte salve eventuali ulteriori deduzioni in fatto ed in diritto e correlative allegazioni probatorie;

Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, condannare lo Stato Italiano per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, disponendo contestualmente, ai sensi dell'art. 41 della medesima Convenzione ed in considerazione della circostanza per la quale il diritto interno non permette di rimuovere le conseguenze di tali violazioni, una equa soddisfazione alla parte lesa, in termini di pubblica condanna dello Stato Italiano per aver violato i diritti sanciti dall'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.

A seguito di grave offesa dell'integrità psico-fisica subita in virtù delle condizioni di detenzione suddette, il/la sottoscritto/a reclama, per detrimento morale, una somma dell'ammontare, almeno, di € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00).

Chiede, altresì, di condannare lo Stato Italiano al rimborso delle spese e dei costi del presente procedimento.

#### **VI. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA**

Le doglianze oggetto del presente ricorso non sono state sottoposte dal ricorrente ad altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento.

#### **VII. DOCUMENTI ALLEGATI IN COPIA**

- 1) Documento d'identità
- 2) Provvedimento che dispone la detenzione in carcere

#### **VIII. DICHIARAZIONE E FIRMA.**

Il/la sottoscritto/a dichiara, in coscienza e fede, che le informazioni riportate nel presente ricorso sono esatte.

Luogo e data

In fede

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CONSIGLIO D'EUROPA

STRASBURGO - FRANCIA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e domiciliato/a  
in \_\_\_\_\_, tramite la  
presente conferisce speciale

procura

all'Avvocato \_\_\_\_\_, con studio  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, affinché lo/la  
rappresenti e difenda dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte Europea dei Diritti dell'Uomo  
nell'instaurando procedimento introdotto con ricorso individuale per l'accertamento e  
la condanna dello Stato Italiano per la violazione dell' articolo 3 della Convenzione  
Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in virtù  
della condizione detentiva cui sottoposto.

All'uopo conferisce al nominato rappresentante ogni potere e facoltà previsto  
dalle regola di procedura dinanzi a Codesta Corte.

Luogo e data

In fede